



**C.RAI.P.I.**

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI  
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

*Testo integrale dello Statuto C.RAI.P.I. approvato da COVIP con lettera del 6.8.2009, modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 26 novembre 2014, approvato da COVIP in data 4.6.2015 ed adeguato dal Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 28 settembre 2016, del 24 maggio 2017, del 28.3.2018. Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 24 ottobre 2018, approvato da COVIP con lettera del 5.12.2018, prot. 6145.*

# Craipi- Cassa di Previdenza Fondo pensione dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana e delle altre Società del Gruppo

## Statuto

## INDICE

### PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO CRAIPI

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

### PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 – Destinatari
- Art. 6 – Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

### PARTE III- CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 – Contribuzione e finanziamento
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

### PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

#### *A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO*

- Art. 14 – Organi della CRAIPI
- Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 – Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente
- Art. 23 – Il Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei revisori – Criteri di costituzione, attribuzioni, modalità di funzionamento, responsabilità e decadenza

#### *B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE*

- Art. 25 – Banca Depositaria
- Art. 26 – Gestione amministrativa
- Art. 27 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

### PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 29 – Modalità e decorrenza dell’adesione
- Art. 30 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 31 – Comunicazioni e reclami

Art. 32 – Controversie -Clausola compromissoria

#### PARTE VI - NORME FINALI

Art. 33 - Modifica dello Statuto

Art. 34 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 35 – Rinvio

Cassa di Previdenza – Fondo pensione dei dipendenti della  
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e delle altre Società del gruppo RAI

## CRAIPI

### STATUTO

#### PARTE I

#### IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO PENSIONE CRAIPI

##### Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. L'Associazione denominata “CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI”, di seguito denominata “Craipi”, è stata istituita con accordo sindacale del 18 dicembre 1989 e costituita con atto notarile del 22 dicembre 1989.
2. La “Craipi” ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 33.
3. La “Craipi” ha sede a Roma presso la sede legale della RAI-Radiotelevisione italiana, di seguito denominata RAI.

##### Art. 2 - Forma giuridica

1. La “Craipi” ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ex artt. 36 e ss. c.c. ed e' iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

##### Art. 3 – Scopo

1. La “Craipi” ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine essa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
2. La “Craipi” non può avere altri scopi, non ha fini di lucro ed esercita la propria attività nel rispetto della legge.

## PARTE II

### CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

#### Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. La “Craipi” opera in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche della “Craipi” è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

#### Art. 5 – Destinatari

1. Fatta salva la facoltà di trasferimento di cui al comma 3, sono iscritti alla “Craipi”:

- i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri e professori d’orchestra, di seguito denominati “*DIPENDENTI*”) della RAI e delle altre società del gruppo RAI (in quanto controllate ex art. 2359 c.c. e che aderiscano agli accordi aziendali sulla previdenza complementare), di seguito denominate “*SOCIETÀ*”, in servizio alla data del 1° gennaio 1989, nonché, dalla data di assunzione a tempo indeterminato, quelli assunti successivamente alla predetta data e sino al 28 aprile 1993, anche se trasferiti presso altre *SOCIETÀ* che aderiscano espressamente agli accordi relativi alla “Craipi”;
- i dipendenti della RAI assunti a tempo indeterminato dopo il 28 aprile 1993, che abbiano volontariamente aderito, anche se trasferiti presso taluna delle altre *SOCIETÀ*, con le decorrenze previste dall’art. 29;
- con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2007 ed in attuazione dell’accordo sindacale del 28 giugno 2005, i dipendenti inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato costituiti con gli accordi sindacali sottoscritti per detto personale, che abbiano volontariamente aderito;
- i dipendenti assunti con contratto di lavoro di Apprendistato ai sensi del vigente CCL della RAI e delle altre Società destinatarie del medesimo contratto.

2. Sono altresì iscritti alla “Craipi” i dipendenti della Rai o di società del gruppo di cui ai commi che precedono e che aderiscano con il conferimento tacito ex art. 8, c. 7, lett. b, n. 1, del d. lgs n. 252/05 (d’ora in avanti il Decreto) e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’iscrizione ed il relativo obbligo di contribuzione cessano in tutti i casi in cui il “dipendente” non rientri più nell’ambito dei soggetti destinatari di cui al presente articolo, sempre che non abbia optato per il mantenimento della posizione individuale in “Craipi” ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. e), e, segnatamente:

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsivoglia titolo;
- qualora il “dipendente” perda il diritto alla qualifica di quadro, impiegato, operaio o professore d’orchestra;
- qualora la società diversa dalla RAI presso la quale il “dipendente” è inquadrato perda la qualifica di controllata dalla RAI ex art. 2359 c.c.. Al fine di salvaguardare la continuità della posizione previdenziale dell’iscritto, la società che si trovi nella situazione di cui al periodo precedente, può consentire il mantenimento dell’iscrizione alla “Craipi”.

## Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo gestisce le proprie risorse nel rispetto della normativa vigente ed in conformità alle disposizioni emanate in materia di limiti di investimento e di conflitto di interessi di cui all'art. 6, comma 13, del D.Lgs 252/2005, al DM Economia 21/11/1996, n. 703 e al DM 2/9/2014, n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti, di cui uno garantito, differenziati per profili di rischio/rendimento. Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle disponibilità patrimoniali, istituisce i comparti, anche attraverso polizze assicurative rami I, III e V, in modo tale da assicurare agli iscritti, tenendo conto della loro propensione al rischio/rendimento, una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio/rendimento, nonché le modalità di adesione a ciascun comparto.
3. Il comparto garantito è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
4. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto, o i comparti, in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo ed indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività.

## Art. 7 - Spese

1. Le spese per la gestione della "Craipi" sono a carico della RAI e delle altre società proporzionalmente in relazione al numero degli iscritti, ad eccezione degli oneri tributari e di eventuali contribuzioni derivanti da obblighi di legge e/o comunque obbligatori, che saranno posti a carico degli iscritti in percentuale sulle rispettive posizioni individuali.
2. Inoltre, sono poste a carico degli aderenti le spese indirette connesse alla gestione finanziaria, in percentuale del patrimonio del fondo, nonché le spese connesse alla fase di erogazione delle rendite.
3. Gli eventuali compensi ai componenti degli organi collegiali e di quant'altro non strettamente connesso con le spese di gestione sono posti a carico della RAI.

## PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

### Art. 8 – Contribuzione e finanziamento

1. Il finanziamento della “Craipi” può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando. Il versamento del TFR avviene con cadenza almeno annuale.
2. Salve successive variazioni della fonte istitutiva, la misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla stessa fonte istitutiva secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del Decreto.
3. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando alla “Craipi”, o di quote dello stesso, in accordo con la normativa vigente, secondo le casistiche riportate nella Nota informativa.
4. In particolare, le entrate della “Craipi” sono costituite:
  - a) dalle contribuzioni corrisposte dagli iscritti e dalle società, con le decorrenze indicate dall’art. 29, come previsto dalle fonti istitutive specificamente riferite agli iscritti fino al 28 aprile 1993 ed a quelli dal 29 aprile 1993;
  - b) dagli eventuali proventi derivanti dalla gestione finanziaria delle risorse della “Craipi”;
  - c) dalle somme che l’iscritto abbia trasferito da altro fondo pensione.
5. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, con le modalità di cui alle fonti istitutive, anche attraverso versamenti volontari aggiuntivi. Le modalità ed i termini di tali versamenti volontari sono individuati dalle norme operative interne.
6. Le nuove adesioni alla “Craipi”, realizzate tramite il solo conferimento del TFR maturando, esplicito o tacito che sia, non comportano l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro.

Il lavoratore che abbia aderito, in maniera tacita od esplicita, con il solo TFR può peraltro successivamente decidere di aderire con la contribuzione a proprio carico; in questo caso, avendone diritto, potrà beneficiare anche della contribuzione a carico dell’azienda nella misura prevista dagli iscritti in data successiva al 28 aprile 1993. Le decorrenze della contribuzione sono quelle previste dall’art. 29.
7. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando alla “Craipi”.

E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
8. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione alla “Craipi” oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro e' tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalit  operative che saranno definite con apposito regolamento. Inoltre, l'azienda e' tenuta a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente,   alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed   ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del singolo comparto d'appartenenza. Il rendimento di ogni singolo comparto   calcolato come variazione relativa del valore della quota del periodo considerato.

3. Ai fini del calcolo del valore della quota le attivit  finanziarie che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

#### Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il trattamento pensionistico complementare consiste in una rendita vitalizia, commisurata al conto nominativo individuale, cos  come risultante all'atto del pensionamento. Le modalit  di attribuzione della rendita sono fissate dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della normativa vigente in materia.

2. Hanno diritto al trattamento pensionistico a carico della "Craipi" gli iscritti di cui all'art. 5.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del presente Statuto ha la facolt  di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianit  necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attivit  lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facolt  di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto



alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 5 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

7. Nel corso della erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra prestazione pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta ovvero disponibile presso la "Craipi", risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Per questi soggetti resta ferma la possibilità di optare sul montante individuale accantonato a far data dal 1° gennaio 2007 per l'applicazione della normativa di cui all'art. 23, comma 7, lett. c), del Decreto.

12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

#### Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita la "Craipi" stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da

erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. La “Craipi” può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

#### Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione alla “Craipi”, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione alla “Craipi”.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto, che perda i requisiti di partecipazione alla “Craipi” prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare per intero la posizione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d. lgs 252/05.

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, e con esclusione di ulteriore contribuzione a qualunque titolo.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, resta acquisita alla “Craipi”.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. La “Craipi” provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto, con tempestività e comunque entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione alla “Craipi”.

7. La facoltà di trasferimento ovvero di riscatto della posizione individuale di cui al comma 1 e al comma 2, va esercitata da parte dell'iscritto, indirizzando alla “Craipi”, tramite lettera raccomandata, specifica domanda.

#### Art. 13 - Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate al lordo dell'imposizione fiscale, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

## PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI

### A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

#### Art. 14 – Organi della CRAIPI

1. Sono Organi della “Craipi”:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Responsabile del Fondo.

#### Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea dei delegati, di seguito Assemblea, rappresenta l'universalità degli iscritti.
2. Gli iscritti saranno rappresentati nell'assemblea da loro delegati, secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
3. La individuazione dei delegati, che comporterà l'attribuzione ad essi di pieni poteri per ciò che concerne le decisioni da assumere in sede assembleare, avverrà mediante votazione da parte degli iscritti.
4. Le suddette elezioni vengono effettuate sulla base del suddetto Regolamento Elettorale
5. Ogni delegato ha diritto ad un voto e potrà essere destinatario di non più di una delega. Il delegato che ha conferito delega è considerato, al fine che segue, presente. L'assenza ingiustificata ad almeno due assemblee consecutive costituisce causa di decadenza del delegato.
6. I delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme a riguardo stabilite dal regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.
7. Alle assemblee intervengono anche i membri del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di voto.
8. I revisori intervengono alle assemblee, senza facoltà di voto.

#### Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'assemblea potrà essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, elegge i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori di propria competenza, nomina la società di revisione contabile in conformità alle previsioni di

legge e delibera su questioni di volta in volta proposte all'ordine del giorno. L'Assemblea conferisce inoltre l'incarico del controllo contabile ad una società esterna di revisione.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto – fatte salve le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) - e sullo scioglimento della Craipi”; in tali casi l'assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno i due terzi degli iscritti e le delibere dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino il 50% più uno degli iscritti

#### Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in Italia, anche fuori della sede legale, nei locali che saranno di volta in volta resi noti nella relativa comunicazione. Questa deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti in discussione, nonché la data per l'eventuale seconda convocazione. La convocazione viene effettuata dal Presidente, con comunicazione trasmessa per posta elettronica, con avviso di recapito, all'indirizzo comunicato da ciascun Delegato al momento dell'insediamento.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione, entro il 30 aprile del bilancio di esercizio.

3. Le assemblee ordinaria e straordinaria saranno convocate, inoltre, quando ne facciano richiesta motivata almeno tre membri del Consiglio, o il Collegio dei revisori, o il 10% dei delegati.

4. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 50% più uno dei delegati in prima convocazione e del 20% dei delegati in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

5. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento del 50% più uno dei delegati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua mancanza, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

7. L'assemblea nomina altresì un Segretario.

8. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 18 – Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. La “Craipi” è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da otto membri, quattro dei quali nominati dalla RAI e quattro eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti sulla base di liste predefinite.

2. Le liste sono predisposte dalle Organizzazioni sindacali istitutive ovvero firmatarie del CCL per la RAI e le aziende del Gruppo che abbiano altresì sottoscritto gli accordi relativi alla “Craipi” e che hanno concorso alla costituzione dell'Assemblea dei Delegati.

3. Le liste devono essere composte da un numero di candidati fino ad un massimo pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili più un eventuale “supplente” per ogni effettivo. Per ogni lista saranno eletti tanti consiglieri quante volte il quoziente elettorale (rapporto tra voti validi e numero dei consiglieri da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati, fino a concorrenza del numero dei candidati presentati; in caso di insufficienza del quoziente, sarà valido il maggior numero di resti ed, inoltre, a parità di resti fra liste diverse si ricorrerà al sorteggio. A seguito dell’assegnazione dei posti disponibili per ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze nelle rispettive liste e, a parità di preferenze tra candidati della medesima lista, si procederà secondo la successione dei nominativi della lista stessa. Nel caso di lista unica l’attribuzione dei seggi avverrà sulla base delle preferenze riportate dai candidati.

4 I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente che devono sussistere all’atto dell’insediamento e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

5. Il 50% dei membri del Consiglio di amministrazione dovrà essere iscritto alla “Craipi” o comunque essere dipendente di una società del Gruppo RAI. Tale percentuale è ripartibile tra le due componenti che formano il Consiglio di amministrazione, fermo restando che almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione siano iscritti alla Craipi, uno di parte aziendale, uno di parte sindacale.

6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati.

#### Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. I membri del Consiglio di amministrazione debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla normativa vigente. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dall’incarico.

2. Quando durante tale periodo vengano a cessare dall’incarico, per qualsiasi ragione, uno o più membri degli organi di amministrazione:

- se trattasi di membro designato dalla RAI, quest’ultima lo sostituisce nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 18 comma 5;
- se trattasi di membro eletto dagli iscritti subentra il relativo "supplente", a norma del precedente art. 18 comma 3. In caso di carenza dei supplenti, i Consiglieri in carica dovranno senza indugio convocare l’Assemblea dei Delegati affinché proceda alla elezione dei Consiglieri mancanti, secondo la procedura di cui al citato art. 18, comma 3; qualora tale esaurimento riguardi i supplenti dell’organo di amministrazione, l’elezione dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui all’art. 18, comma 5.

3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

4. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea

affinché provveda al rinnovo della parte dell'organo di loro competenza ed investire la RAI della nomina dei restanti membri.

5. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

6. La "Craipi" non corrisponde ai membri degli organi collegiali compenso alcuno, se tale incarico è ricoperto da iscritti; per i non iscritti il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere eventuali compensi.

7. Il venir meno della condizione di dipendente delle società del Gruppo RAI e/o dell'iscrizione alla Craipi, costituisce causa di decadenza dall'incarico, nel solo caso in cui vengano meno le condizioni di cui all'art.18 comma 5.

8. L'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione costituisce per i membri del Consiglio causa di decadenza

#### Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della "Craipi" con i più ampi poteri consentiti dalla legge e da questo Statuto.

2. In particolare spetta al Consiglio:

a) redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'assemblea dei delegati entro il 30 aprile;

b) applicare norme e modalità per gli impieghi delle risorse finanziarie della "Craipi" in armonia con quanto disposto dalle norme di legge, dalle disposizioni attuative in materia di investimenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6;

c) autorizzare la stipula degli atti relativi agli impieghi di cui al precedente punto b), conferendo i relativi poteri;

d) adeguare le disposizioni statutarie della "Craipi" in caso di sopravvenienza di disposizioni di legge, di fonti secondarie e delle fonti istitutive, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, sulla scorta della normativa vigente, ovvero predisporre le variazioni al presente Statuto, ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea, ed in particolare il regime di scelte dell'investimento. Le modifiche di cui alla presente lettera sono trasmesse alla COVIP e, alla prima riunione utile, portate alla conoscenza dell'Assemblea.

e) deliberare sulle materie di competenza, ivi incluse le comunicazioni e reclami degli iscritti di cui all'art. 31.

f) riferire alla COVIP in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, comunicando i provvedimenti ritenuti necessari a salvaguardare l'equilibrio medesimo.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Segretario che può anche non essere membro del Consiglio stesso.

## Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno con non oltre 7 mesi di intervallo tra una riunione e l'altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei revisori.
2. La convocazione viene effettuata dal Presidente, con comunicazione trasmessa per posta elettronica, con avviso di recapito, all'indirizzo comunicato da ciascun componente, da effettuarsi con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di particolare urgenza, indicando la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. E' consentita la partecipazione alla riunione con collegamento in video conferenza
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
4. Il Collegio dei revisori deve essere invitato a parteciparvi, con comunicazione trasmessa per posta elettronica, con avviso di recapito, all'indirizzo comunicato da ciascun revisore.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere verbalizzate su un apposito libro.
7. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
8. Gli Amministratori debbono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni degli articoli 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 e 2629-*bis* del Codice Civile.

## Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione che lo sceglie fra i membri di designazione della RAI.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della "Craipi" e può, per determinati atti, delegare i propri poteri ad altri membri del Consiglio.
3. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione della "Craipi".
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno degli altri membri designati dalla RAI.



## Art. 23 – Il Responsabile del Fondo

1. Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
2. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
5. Spetta in particolare al responsabile del Fondo:
  - verificare che la gestione della "Craipi" sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria della "Craipi";
  - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva della "Craipi" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
6. Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio della "Craipi", i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

## Art. 24 - Collegio dei revisori - Criteri di costituzione, attribuzioni, modalità di funzionamento, responsabilità e decadenza

1. La gestione della "Craipi" è controllata da un Collegio di Revisori composto da quattro membri effettivi e due supplenti; due membri effettivi e uno supplente sono designati dalla RAI e i restanti sono eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti, sulla base di liste predefinite, con gli stessi criteri e modalità previsti dal precedente art. 18, commi 2, 3 e 4 per i membri del Consiglio di amministrazione elettivi; i revisori potranno anche non essere iscritti alla "Craipi".

I revisori durano in carica tre anni dalla data di nomina da parte dell'Assemblea dei delegati. Il mandato può essere rinnovato per un massimo di tre mandati.

2. I membri del Collegio dei revisori devono essere necessariamente iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

I membri del Collegio dei revisori debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla normativa vigente. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dall'incarico.

Il sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

3. Il Collegio nomina un Presidente, scegliendolo fra i due membri eletti dall'assemblea dei delegati.

4. Il Collegio ha i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente per lettera, facsimile o posta elettronica, con avviso di recapito, all'indirizzo comunicato da ciascun revisore.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni. E' consentita la partecipazione alla riunione con collegamento in video conferenza o call conference.

5. I revisori partecipano, altresì, alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. E' consentita la partecipazione alla riunione con collegamento in video conferenza. L'assenza ingiustificata ad almeno due sedute consecutive del Consiglio e/o del Collegio costituisce per i revisori causa di decadenza dall'incarico.

6. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta; peraltro, il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

7. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare a COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

8. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 cod. civ., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

9. Il controllo contabile e' affidato ad una Società di revisione.

## *B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE*

### Art. 25 – Banca Depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo affidate in gestione ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 5.12.2005, n. 252 sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

5. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e dei soci per ogni pregiudizio derivante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

### Art. 26 – Gestione amministrativa

1. Oltre quanto previsto all'art. 6, alla "Craipi" spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare alla "Craipi" compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti affidatari dei singoli investimenti e con le compagnie di assicurazione;

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti; il monitoraggio dell'evoluzione normativa del sistema, ai fini della predisposizione di opportuni mutamenti nella prassi e nell'assetto statutario;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, la "Craipi" adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti della "Craipi" e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

#### Art. 27 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione della "Craipi" cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente della "Craipi" sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Revisori.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio della "Craipi" sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

#### Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione di cui al precedente art. 20, comma 2, lett. a). Il bilancio è accompagnato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del Collegio dei revisori e da quella della Società di revisione.

3. Il bilancio della "Craipi" deve essere certificato da parte di società di revisione di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58/98, all'uopo incaricata dall'Assemblea.

## PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI

### Art. 29 – Modalità e decorrenza dell'adesione

1. Per coloro che intendano presentare la propria domanda di iscrizione alla “Craipi”, l'adesione alla “Craipi” medesima, per quanto riguarda la contribuzione a carico delle parti *ex-art. 8*, comma 1, del presente Statuto:

- ha effetto con decorrenza dalla data di assunzione a tempo indeterminato, ovvero a termine per il personale inserito nei bacini di reperimento, laddove la relativa domanda pervenga alla “Craipi” nello stesso mese dell'assunzione;
- ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese ancora successivo qualora la domanda pervenga alla “Craipi” in data successiva al mese in cui è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato o a termine e l'aderente non abbia optato per la sola iscrizione con il TFR.

2. L'adesione avviene su moduli predisposti dalla “Craipi” ed è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.

3. All'atto dell'adesione la “Craipi” verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla “Craipi”.

5. La domanda di adesione è presentata da chi la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna sia il lavoratore che il datore di lavoro nei confronti della “Craipi”; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. La “Craipi” rilascerà all'aderente, per accettazione, copia sottoscritta della domanda di adesione.

6. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.

7. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le società del gruppo devono altresì comunicare comunque alla “Craipi” ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro col dipendente iscritto alla “Craipi”.

8. In caso di conferimento tacito del TFR la “Craipi”, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### Art. 30 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La “Craipi” mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto della “Craipi”, la Nota informativa, il bilancio e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della “Craipi”. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

#### Art. 31 – Comunicazioni e reclami

1. Con le delibere di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), la "Craipi" definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

#### Art. 32 – Controversie -Clausola compromissoria

1. Le controversie fra gli iscritti e tra questi e la "Craipi", inerenti ai rapporti associativi ed al funzionamento dell'associazione, saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri da nominarsi, entro trenta giorni dalla richiesta formulata da una delle parti interessate alla devoluzione della controversia ad arbitrato, uno ciascuno dalle stesse parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già designati; in caso di disaccordo sul nome, esso dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

3. Resta salva l'impugnativa ai sensi dell'art. 827 c.p.c. così come sostituito dall'art. 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 25.

## PARTE VI NORME FINALI

### Art. 33 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria della "Craipi" e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, in base alle disposizioni dell'art. 20, comma 2, lettera d).
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

### Art. 34 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. La "Craipi" si scioglie ed è messa in liquidazione in caso di:
  - disdetta della fonte istitutiva e delle sue successive integrazioni e modificazioni, non seguita da altre intese;
  - sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nella predetta fonte istitutiva o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento della "Craipi";
  - conforme accordo tra le parti istitutive.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi della "Craipi" nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento della "Craipi".
3. In caso di liquidazione della "Craipi", l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti istitutive, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni di legge.

### Art. 35 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.